



Istituto Superiore di Sanità

ACCORDO INTEGRATIVO RELATIVO ALLE OPPORTUNITA' DI SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEI LIVELLI IV-IX (Art. 53 CCNL 21/02/2002 – art. 8 CCNL 07/04/2006 e art. 4 CCNL 13/05/2009)

Il giorno **7 aprile 2011**, alle ore **10.30**, presso l'Istituto Superiore di Sanità, ha avuto luogo l'incontro tra:

la Delegazione di Parte Pubblica, nelle persone di:

Prof. Enrico Garaci
(*Presidente*)

Dott.ssa Monica Bettoni
(*Direttore Generale*)

e le seguenti Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali di categoria:

ANPRI

NON SOTTOSCRIVE - NOTA ALLA CONTR.

FIR CISL

FLC CGIL

UIL P.A.

USI RdB Ricerca

Le parti, a seguito del parere favorevole in merito all'ipotesi di accordo integrativo sottoscritta il 20 dicembre 2010 - espresso dal Collegio dei Revisori (verbale n. 162 del 27/12/2010) e, congiuntamente, dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze (nota pervenuta in data 17/02/2011), procedono alla sottoscrizione definitiva dell'allegato contratto integrativo relativo alle opportunità di sviluppo professionale del personale dei livelli IV-IX – progressioni economiche nel livello.



Istituto Superiore di Sanità

Accordo integrativo **Progressioni economiche per il personale dei livelli IV-IX** **(Art. 53 CCNL 21/02/2002 – art. 8 CCNL 07/04/2006** **e art. 4 CCNL 13/05/2009)**

Art. 1 Determinazione delle risorse complessive

1. Le parti, fermo restando l'importo complessivamente stabilito per le "progressioni economiche super" nell'ambito del trattamento accessorio stipulato in data 02/12/2010, concordano di destinare le economie derivanti dal collocamento a riposo dei beneficiari per attivare nuove selezioni finalizzate alla progressione economica nei profili.
2. La somma disponibile al 31/12/2010 è pari ad €. 55.000 (cinquantacinquemila).
3. Il numero dei posti per profilo e livello che verranno messi a selezione per le distinte procedure sarà determinato in base al rapporto tra le risorse disponibili ed il numero dei dipendenti che hanno maturato al 31/12/2009 i requisiti richiesti per essere ammessi alle selezioni.

Art. 2 Criteri delle selezioni

Le selezioni saranno attuate con provvedimento dell'Amministrazione sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 53 del CCNL 21/02/2002.

Art. 3 Decorrenze

Gli effetti giuridici ed economici delle progressioni economiche nel livello decorrono dal 01/01/2010.

ISTITUTO SUPERIORE SANITA'
V.le Regina Elena n. 299 - 00161 Roma

Roma, 07-04-2011

Nota alla contrattazione su Art. 53 e 54 del CCNL 21.02.2002

La proposta della Parte Pubblica in merito all'applicazione degli Articoli 53 e 54 del CCNL 21.02.2002, è tardiva rispetto a quanto sottoscritto nella contrattazione del 07.04.2006. L'accordo sottoscritto prevedeva che a consuntivo di fine anno le eventuali economie realizzate su pertinenti capitoli di bilancio, dovevano essere destinate alle opportunità di sviluppo professionali indicate negli art. 53 e 54, mentre i risparmi derivanti da collocamento a riposo, dimissioni o altre cessazioni dal servizio del personale intervenute dal 01.01.2007, dovevano essere utilizzate per finanziare il riassorbimento della graduatoria dello stesso anno. Inoltre coloro che successivamente, nel 2008, avevano maturato i requisiti per accedere alle selezioni, non hanno ad oggi avuto l'opportunità.

Da due anni l'**ANPRI-FLP** ha richiesto l'applicazione di quanto stabilito nelle contrattazioni precedenti, senza ottenere sia dalla Parte Pubblica sia dalle altre OO.SS. la giusta e obbligatoria attenzione, causando un danno economico e di carriera ai colleghi.

OGGI, l'Amministrazione, per dare applicazione agli articoli 53 e 54, decide di non utilizzare risorse aggiuntive, bensì di prelevarle dal fondo del trattamento accessorio, con decorrenza 01.01.2010.

Ricordiamo che, mentre le risorse per l'applicazione dell'articolo 53 possono essere prese dal trattamento accessorio, quelle per l'articolo 54 vanno reperite dal bilancio.

In conseguenza di ciò l'**ANPRI-FLP** è in netto disaccordo con la proposta presentata dalla P.P. per i seguenti motivi:

- mancata considerazione e/o prospettive per il riassorbimento della graduatoria dell'art. 54 del 2007 e del personale che nel 2008 aveva maturato i requisiti per il passaggio;
- pericolosa proposta di soluzione per l'art.54, per il futuro, tramite prelievo di fondi dal trattamento accessorio 2011, poiché qualora un numero considerevole di personale maturasse i requisiti, si arrecherebbe un danno economico a tutto il personale.

Per quanto esposto l'**ANPRI-FLP** non sottoscrive l'accordo.

N.B. La presente nota è parte integrante della contrattazione.

ANPRI-FLP

Bellini Rossella